

# **REGOLAMENTI**

## **DELLA SOCIETA' ARTIGIANA DI MUTUO SOCCORSO DI BOLOGNA**

### **Regolamento sui contributi associativi**

Art 1) I soci ordinari della Società Artigiana sono tenuti al pagamento del contributo associativo alle casse della Società entro il 31 marzo di ogni anno, nell'importo che sarà stabilito annualmente con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Art 2) Il socio moroso per oltre due mesi dalla scadenza del pagamento del contributo associativo è escluso dalla Società con la perdita della qualità di socio ordinario e la perdita di tutti i diritti ad essa associati, nel rispetto delle regole sancite dallo Statuto.

### **Regolamento sul contributo ai famigliari dei soci deceduti**

Art. 1) E' istituito un contributo ai famigliari dei Soci ordinari deceduti.

Art. 2) Il contributo è stabilito nella misura fissa di euro 1.500,00 (millecinquecento), da corrispondersi in unica soluzione.

L'erogazione del contributo è effettuata dalla Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali, fino a raggiungere il tetto massimo di euro 15.500,00 per ogni esercizio sociale.

Art. 3) Condizioni per avere diritto al contributo sono che il Socio non sia moroso nel pagamento del contributo associativo, che non abbia in corso controversie con la Società e che abbia raggiunto un'anzianità di iscrizione non inferiore a tre anni e che, trascorsi tre anni dalla sua iscrizione, il Socio abbia indicato, in una comunicazione scritta consegnata negli uffici della Società, il familiare a cui chiede che sia dato il sussidio. In mancanza di tale comunicazione il sussidio non sarà erogato.

Art. 4) La richiesta di concessione del contributo dovrà essere avanzata dal familiare indicato a suo tempo dal Socio defunto e dovrà essere diretta al Consiglio d'Amministrazione; alla domanda dovrà essere allegata la documentazione necessaria per la dimostrazione dell'avvenuto decesso; il Consiglio d'Amministrazione valuterà insindacabilmente l'adeguatezza e la completezza di tale documentazione nonché la sussistenza degli altri

requisiti per l'erogazione del contributo, il quale sarà versato al familiare del Socio avente diritto entro 30 giorni dal perfezionamento di tutti i documenti utili alla presentazione della domanda. Il contributo sarà erogato una sola volta a un familiare.

Art. 5) Il diritto al sussidio che non sia stato richiesto entro un anno dalla morte del Socio s'intenderà decaduto.

Art. 6) Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2017 e si applica dunque ai decessi intervenuti dopo tale data.

Dalla stessa data è abrogato ogni precedente regolamento avente ad oggetto la medesima materia.

### **Regolamento sul contributo ad attività di promozione della prevenzione sanitaria e della diffusione di valori mutualistici**

Art. 1) Al fine di promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici è istituito un contributo economico da erogarsi agli enti promotori od organizzatori di manifestazioni, di convegni, di opere di ricerca e di studio, di corsi formativi e divulgativi o di attività scientifiche.

Art. 2) Il contributo è stabilito nella misura fissa di euro 1.500,00 (millecinquecento), da corrispondersi in unica soluzione.

L'erogazione del contributo è effettuata dalla Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali, fino a raggiungere il tetto massimo di euro 12.000,00 per ogni esercizio sociale.

Art. 3) Condizioni per avere diritto al contributo sono che l'ente promotore od organizzatore non abbia scopo di lucro e che l'attività da sussidiare abbia come fine immediato e unico la prevenzione sanitaria oppure la diffusione e la divulgazione della storia e dei valori del movimento mutualistico.

Art. 4) La richiesta di concessione del contributo dovrà essere avanzata da un Socio ordinario od onorario e dovrà essere diretta al Consiglio d'Amministrazione; alla domanda dovrà essere allegata la documentazione necessaria per la dimostrazione di tutte le condizioni

elencate nel precedente art. 3; il Consiglio d'Amministrazione valuterà insindacabilmente l'adeguatezza e la completezza di tale documentazione nonché la sussistenza degli altri requisiti per l'erogazione del contributo, il quale sarà versato direttamente all'ente promotore od organizzatore entro 30 giorni dal perfezionamento di tutti i documenti utili alla presentazione della domanda.

Art. 5) Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2017.

**Regolamento per l'erogazione dei trattamenti e prestazioni socio-sanitari ai soci  
in caso di infortunio, malattia e invalidità al lavoro**

**A) PIANO BASE**

Art. 1) E' istituito un contributo a favore dei Soci ordinari, già iscritti alla data del 31/12 dell'anno precedente, a titolo di rimborso per determinate spese mediche/sanitarie sostenute a seguito di infortunio, di invalidità al lavoro, e per la diagnosi, la prevenzione e la cura delle malattie.

Art. 2) Il contributo è stabilito nella misura massima di euro 200,00 (duecento/00), per socio all'anno, per il rimborso solo ed esclusivamente per le seguenti prestazioni:

- Visite oculistiche (senza prescrizione medica) e occhiali da vista e lenti a contatto (con prescrizione medica);
- Visite ginecologiche e urologiche (senza prescrizione medica);
- Protesi e ausili sanitari (con prescrizione medica);
- Sedute di igiene dentale (una all'anno senza prescrizione medica).

Art. 3) Condizioni per avere diritto al contributo sono che il Socio non sia moroso nel pagamento del contributo associativo e che non abbia in corso controversie con la Società.

Art. 4) La richiesta di concessione del contributo dovrà essere avanzata dal Socio su apposita modulistica per il rimborso delle spese mediche predisposta dalla Società, e dovrà essere consegnata presso l'ufficio amministrativo della Società unitamente alla copia della fattura o ricevuta della prestazione sostenuta e della prescrizione medica nei casi sopra previsti.

L'ufficio amministrativo della Società, con la supervisione del Consiglio d'Amministrazione, valuterà insindacabilmente l'adeguatezza e la completezza di tale documentazione presentata nonché la sussistenza degli altri requisiti per l'erogazione del contributo, il quale sarà versato al Socio avente diritto entro 60 giorni dal perfezionamento di tutti i documenti utili alla presentazione della domanda di rimborso.

Art. 5) La domanda di rimborso delle spese sostenute dal Socio nel corso dell'anno dovrà essere presentata entro il termine ultimo del 31 dicembre del medesimo anno. La richiesta di rimborso presentata oltre tale termine s'intenderà nulla.

Art. 6) Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2019 e si applica dunque alle spese sostenute dopo tale data.

## **B) PIANO INTEGRATIVO**

Art. 1) A decorrere dall'anno 2020, i Soci ordinari già iscritti alla data del 31/12 dell'anno precedente, e che intendono versare un contributo volontario supplementare, del medesimo importo del contributo associativo base che è stabilito annualmente dal Consiglio d'Amministrazione, godranno di una estensione del contributo a titolo di rimborso per determinate spese mediche/sanitarie sostenute a seguito di infortunio, di invalidità al lavoro, e per la diagnosi, la prevenzione e la cura delle malattie.

Art. 2) Il contributo è stabilito nella misura massima di euro 400,00 (quattrocento/00), per socio all'anno, per il rimborso solo ed esclusivamente per le seguenti prestazioni:

- Visite oculistiche (senza prescrizione medica) e occhiali da vista e lenti a contatto (con prescrizione medica);
- Visite ginecologiche e urologiche (senza prescrizione medica);
- Protesi e ausili sanitari (con prescrizione medica);
- Sedute di igiene dentale (due all'anno senza prescrizione medica);
- Spese dentistiche (senza prescrizione medica);
- Visite dermatologiche (con prescrizione medica);
- Sedute di fisioterapia (con prescrizione medica).

Art. 3) Condizioni per avere diritto al contributo sono che il Socio non sia moroso nel pagamento del contributo associativo e che non abbia in corso controversie con la Società.

Art. 4) La richiesta di concessione del contributo dovrà essere avanzata dal Socio su apposita modulistica per il rimborso delle spese mediche predisposta dalla Società, e dovrà essere consegnata presso l'ufficio amministrativo della Società unitamente alla copia della fattura o ricevuta della prestazione sostenuta e della prescrizione medica nei casi sopra previsti.

L'ufficio amministrativo della Società, con la supervisione del Consiglio di Amministrazione, valuterà insindacabilmente l'adeguatezza e la completezza di tale documentazione nonché la sussistenza degli altri requisiti per l'erogazione del contributo, il quale sarà versato al Socio avente diritto entro 60 giorni dal perfezionamento di tutti i documenti utili alla presentazione della domanda.

Art. 5) La domanda di rimborso delle spese sostenute dal Socio nel corso dell'anno dovrà essere presentata entro il termine ultimo del 31 dicembre del medesimo anno. La richiesta di rimborso presentata oltre tale termine s'intenderà nulla.

Art. 6) Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020 e si applica dunque alle spese sostenute dopo tale data e ai soci che hanno versato il contributo volontario supplementare.

---

Il Consiglio d'Amministrazione della Società Artigiana di Mutuo Soccorso di Bologna ricorda che appartenere ad una società di mutuo soccorso comporta la condivisione di ideali di solidarietà e uguaglianza che vengono promossi senza fini di lucro e con intenti mutualistici nei confronti dei Soci e dei loro familiari conviventi. Questa condivisione di valori richiama tutti i Soci ad un comportamento mutualistico e responsabile nell'utilizzo e nel rispetto dei presenti regolamenti.